



Città di Caserta

Area Generale di Coordinamento Sociale e Sicurezza Territoriale
Settore Politiche Sociali e Formazione Professionale, Turismo, Pari Opportunità e Politiche Giovanili

Regolamento del Mercato Coperto di piazza G. Matteotti (approvato con deliberazione commissariale n. *19* del *2011*)

[Handwritten signature]

INDICE

Articolo 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>
Articolo 2	<i>Definizioni</i>
Articolo 3	<i>Individuazione del mercato coperto</i>
Articolo 4	<i>Tipologia ed orario di svolgimento delle attività</i>
Articolo 5	<i>Modifiche</i>
Articolo 6	<i>Gestione amministrativa del mercato</i>
Articolo 7	<i>Gestione dei servizi comuni del mercato</i>
Articolo 8	<i>Commissione del mercato</i>
Articolo 9	<i>Funzionamento e compiti della commissione del mercato</i>
Articolo 10	<i>Direzione del mercato</i>
Articolo 11	<i>Assegnazione di posteggi/box libero</i>
Articolo 12	<i>Canone - Modalità di Pagamento</i>
Articolo 13	<i>Natura delle assegnazioni</i>
Articolo 14	<i>Posteggi/box riservati produttori agricoli</i>
Articolo 15	<i>Posteggi/box</i>
Articolo 16	<i>Divieti per gli assegnatari di box/posteggi</i>
Articolo 17	<i>Decadenza, rinuncia, sospensione e revoca</i>
Articolo 18	<i>Subentri e volture</i>
Articolo 19	<i>Scambio di posteggi/box</i>
Articolo 20	<i>Riconsegna dei punti vendita</i>
Articolo 21	<i>Corrispettivi per i servizi resi nel mercato</i>
Articolo 22	<i>Posteggi/box destinati alla somministrazione</i>
Articolo 23	<i>Responsabilità</i>
Articolo 24	<i>Sanzioni</i>
Articolo 25	<i>Proventi delle sanzioni</i>
Articolo 26	<i>Tassa istruttoria</i>
Articolo 27	<i>Disciplina delle vendite</i>
Articolo 28	<i>Ordine interno</i>
Articolo 29	<i>Provvedimenti disciplinari e amministrativi</i>
Articolo 30	<i>Norme transitorie</i>
Articolo 31	<i>Disposizioni finali</i>
Articolo 32	<i>Entrata in vigore</i>



Città di Caserta

Area Generale di Coordinamento Sociale e Sicurezza Territoriale
Settore Politiche Sociali e Formazione Professionale, Turismo, Pari Opportunità e Politiche Giovanili
Ufficio Fiere e Mercati

Regolamento del Mercato Coperto di piazza G. Matteotti

Articolo 1 *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento tiene conto di quanto segue :

Con convenzione, rep. n. 20627 del 2 aprile 2003 e successivi atti integrativi, fu affidata in concessione, dal Comune di Caserta, al Consorzio CO.GE.IN., la progettazione, costruzione e gestione dei lavori di riqualificazione della Piazza Matteotti. Detti lavori comprendono la costruzione della nuova struttura mercatale in superficie destinata alla delocalizzazione del mercato rionale in attività nell'area interrata di p.zza G. Matteotti. L'art. 5 della richiamata convenzione prevede che *"il Consorzio COGEIN si obbliga a commercializzare la struttura mercatale ed i posti auto oggetto dell'affidamento nel rispetto delle direttive e delle convenzioni tipo approvate dal Comune di Caserta"*.

2. Il presente regolamento disciplina, per gli aspetti non regolati da disposizioni di legge o da norme regolamentari statali e regionali, l'attività del mercato coperto rionale di piazza G. Matteotti istituito con deliberazione consiliare n° 216/32 del 18.04.1980.

3. L'ampiezza complessiva del mercato, il numero e la superficie dei posteggi/box di vendita e somministrazione, le modalità dell'esercizio delle attività commerciali, le norme regolanti l'attività di vendita ecc., sono stabiliti dal Consiglio Comunale nel rispetto del Decreto Legislativo n. 114/1998 e della legge regionale n. 1/2000.

4. Nel mercato di cui al presente regolamento non è prevista attività di spunta.

Articolo 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per *commercio sulle aree pubbliche*, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del

- demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per *aree pubbliche*, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitu' di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per *posteggio*, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) per *mercato*, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) per *operatore*, l'impresa commerciale gestita da persona fisica o da società di persone regolarmente costituite secondo le vigenti norme;
 - f) per *gestione amministrativa del mercato* si intende la conduzione dei servizi amministrativi necessari al corretto funzionamento del mercato stesso;
 - g) per *gestione dei servizi strumentali ed accessori del mercato* si intende la conduzione dei servizi comuni necessari al corretto funzionamento del mercato quali la riscossione dei canoni, la pulizia delle aree comuni, la manutenzione delle parti e degli impianti comuni.

Articolo 3 *Individuazione del mercato coperto*

1. Il mercato coperto di piazza G. Matteotti è il pubblico stabilimento conforme alla pianta generale di cui alla planimetria allegata al presente regolamento, nel quale sono individuati:
 - a) i box di vendita con l'indicazione dei relativi numeri identificativi e dimensioni;
 - b) la tipologia dei settori merceologici (alimentare, non alimentare, somministrazione) e dei singoli posteggi;
 - c) i posteggi/box riservati agli agricoltori diretti (Legge 59/63, D.lgs. 228/01);
 - d) le corsie di passaggio;
 - e) gli impianti ed i servizi;
 - f) l'area esterna adiacente il fabbricato destinata al carico e scarico merci.
2. L'area mercatale è dotata di n. 54 posteggi/box come da allegata planimetria, così distinti:
 - n° 24 posteggi/box destinati alla vendita di prodotti alimentari ;
 - n° 24 posteggi/box destinati alla vendita di prodotti non alimentari;
 - n° 5 posteggi/box riservati agli agricoltori diretti;
 - n° 1 posteggi/box destinati alla somministrazione di alimenti e bevande;
4. Il settore alimentare ed i relativi singoli posteggi/box, adibiti alla vendita di prodotti alimentari, devono essere dotati di singola registrazione sanitaria da parte dell'ASL competente ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n°852/04 e della D.G.R. n°797 del 16/06/06).

Articolo 4 *Tipologia ed orario di svolgimento delle attività*

1. Il mercato è ad uso quotidiano. Le attività di vendita si svolgono dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
2. L'orario di apertura del mercato è fissato alle ore 6,30; lo scarico merci è consentito dalle ore 6,30 alle ore 8,00.
3. L'orario di chiusura è fissato alle ore 15,00, un'ora dopo il termine delle operazioni di vendita.
4. Eventuali deroghe all'orario possono essere stabilite dal Sindaco, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5 *Modifiche*

1. Eventuali modifiche del giorno di svolgimento, della localizzazione, del numero e della superficie dei posteggi/box, sono approvate dal Consiglio Comunale.
2. Qualora si dovesse, per qualsiasi motivo, procedere allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, l'assegnazione dei nuovi posteggi ai titolari di concessione avverrà, previa concertazione con la Commissione del mercato (oppure con le Associazioni di categoria, nel caso la Commissione non non fosse stata istituita) per sorteggio ovvero tenendo giusto conto di :
 - a) anzianità storica della concessione;
 - b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

Articolo 6 *Gestione amministrativa del mercato*

1. I servizi amministrativi necessari al corretto funzionamento del mercato sono assicurati dal Comune attraverso i propri uffici nonché, relativamente agli aspetti igienico sanitari, attraverso i competenti servizi della Azienda Sanitaria Locale.
2. Detti servizi sono sinteticamente i seguenti :
 - a) rilascio delle autorizzazioni commerciali;
 - b) espletamento dell'attività amministrativa relativa a subentri, volture, decadenze , revoche ecc.
 - c) vigilanza igienico-sanitaria e annonaria ai fini del rispetto delle leggi, regolamenti ed ordinanze;
 - d) direzione del mercato;

Articolo 7 *Gestione dei servizi comuni del mercato*

1. La gestione dei servizi comuni della struttura mercatale è curata dal Concessionario CO.GE.IN, il quale si rivarrà, per il recupero dei relativi costi di gestione, sui titolari dei posteggi.
2. I costi complessivi della gestione dei servizi comuni del mercato sono a totale carico degli operatori del mercato e ripartiti con le modalità di cui al successivo art. 18.
3. Il Concessionario risponde dei danni arrecati a terzi in conseguenza dell'esercizio dei servizi in concessione, nonché dei danni derivati all'utenza dalla fruizione delle parti comuni.

Articolo 8 *Commissione del mercato*

1. Presso il Mercato Coperto di piazza Matteotti è istituita la Commissione Consultiva, ai sensi dell'art. 26, comma 14, della Legge Regionale n° 1 del 01/07/00.
2. La Commissione è nominata dal Sindaco ed è composta dai seguenti membri:
 - a) Dirigente del Settore Attività Produttive o da suo delegato b) tre operatori di mercato designati a scrutinio segreto, rispettivamente dagli appartenenti alle seguenti categorie:
 - commercio non alimentare;
 - commercio alimentari/somministrazione;
 - produttori agricoli;
 - c) due esperti designati di concerto con le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;
 - d) due rappresentanti dei consumatori, designati di concerto con le rappresentanze locali dei consumatori.

Articolo 9 *Funzionamento e compiti della commissione del mercato*

1. La Commissione del mercato è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, oppure venga avanzata richiesta da almeno cinque dei suoi componenti.
2. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. L'ordine del giorno deve pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione, salve eventuali convocazioni di urgenza da inviare con preavviso di ventiquattro ore.
4. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
5. La Commissione esercita funzioni consultive sulle materie previste dal presente regolamento. Sono escluse dalle competenze di cui sopra le assegnazioni, i subingressi nelle concessioni di posteggi per la vendita e i provvedimenti sanzionatori di cui ai seguenti artt. 13 e 21.
6. La Commissione propone altresì :
 - a) i programmi comuni in ordine alle azioni pubblicitarie e promozionali relativi al mercato;
 - b) le azioni finalizzate all'innovazione dei servizi;
 - c) ogni altra azione funzionale allo sviluppo dell'attività del mercato.

Articolo 10 *Direzione del mercato*


1. La direzione del mercato è demandata al Dirigente del Settore Attività Produttive. Questi può delegare detta funzione ad un suo collaboratore. Il Direttore è responsabile del regolare funzionamento del mercato, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall'Amministrazione Comunale.
2. Al Direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti compiti :
 - a) organizzare l'attività del personale dipendente;
 - b) sovrintendere all'impiego dello stesso ed assegnarne i compiti;
 - c) fissare i turni e gli orari di lavoro;
 - d) adottare le sanzioni, secondo le norme contenute nel presente regolamento ;
 - e) curare i rapporti con il Concessionario durante la fase di concessione ;
 - f) ordinare gli eventuali lavori di manutenzione che si rendessero necessari durante la fase di concessione, previa concertazione con la Commissione del mercato.

Articolo 11 *Assegnazione di posteggio/box libero*

1. I posteggi/box che dovessero rendersi liberi, sono assegnati attraverso bando pubblico.
2. Nel provvedimento di concessione è indicata la destinazione del posteggio, con la precisazione dell'ambito merceologico entro cui deve svolgersi l'attività.
3. La concessione è subordinata a tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e sue eventuali modifiche e precisazioni ed alle altre disposizioni vigenti in materia.
4. La concessione decorre dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

Articolo 12 *Canone - Modalità di Pagamento*

1. Quale corrispettivo della concessione del posteggio, l'assegnatario è tenuto al pagamento di un *canone* mensile il cui ammontare è stabilito in €. 16,73/mq da corrispondersi in dodici rate mensili anticipate. Il canone verrà aggiornato autonomamente senza bisogno di richiesta, in base al 75% della variazione ISTAT in relazione al costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati



dalla Gazzetta Ufficiale, ai sensi della L. 392/78 e s.m.i. e così per tutti i restanti anni della concessione. Detto canone deve essere corrisposto in via anticipata e mensilmente entro il giorno 1 (uno) di ciascun mese direttamente al domicilio del Concessionario CO.GE.IN. in contanti o a mezzo assegno circolare intestato allo stesso o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n°

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone deve essere consegnata, inoltre, dall'assegnatario entro e non oltre il 10 di ogni mese, al settore Sviluppo Economico e Attività Produttive, Ufficio Commercio su Aree Pubbliche. Il Concessionario è tenuto a comunicare ogni 2 (due) mesi all'ufficio sopra indicato le morosità al fine di consentire l'avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione del box /posteggio.

3. Il mancato pagamento, anche parziale, entro il termine, del canone comporterà ipso jure la decadenza dall'assegnazione del posteggio per fatto e colpa dell'assegnatario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto. In ogni caso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il ritardato pagamento del canone e del rimborso spese darà luogo alla corresponsione di una penale convenzionalmente fissata nella misura del 10% del canone annuo.

Articolo 13 *Natura delle assegnazioni*

1. Le autorizzazioni relative ai posteggi/box sono rilasciate dal Dirigente del Settore Attività Produttive al quale competono, inoltre, i provvedimenti di diniego e quelli sanzionatori.

2. Le concessioni di posteggio/box sono strettamente personali e non possono essere cedute o subconcesse a terzi, se non unitamente all'azienda commerciale cui si riferiscono.

3. Ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.98 e s.m.i., le concessioni di posteggio hanno durata di dieci anni e sono tacitamente rinnovate alla scadenza.

4. Nell'eventualità di posteggi resisi vacanti a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, il Comune procederà alla relativa nuova assegnazione attraverso bando pubblico.

Articolo 14 *Posteggi/box riservati produttori agricoli*

1. L'autorizzazione all'occupazione di posteggio/box riservata ai produttori agricoli è rilasciata al singolo produttore, ovvero cooperativa o consorzio di produttori agricoli ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, qualora non intervenga formale disdetta dell'assegnatario ovvero per revoca, decadenza od annullamento. I singoli produttori, ovvero cooperativa o consorzio di produttori agricoli, possono vendere al dettaglio esclusivamente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nei limiti previsti dal D.Lgs. n° 228/01.


2. Ai fini dell'ottenimento del posteggio/box, il produttore agricolo dovrà inoltrare istanza al Sindaco. Nel caso di domande concorrenti, costituisce titolo di priorità nell'assegnazione del posteggio/box la maggiore anzianità, attestata dall'iscrizione al Registro Imprese.

3. L'istanza, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione al registro delle imprese, degli estremi dell'ubicazione dell'azienda e dei fondi, deve contenere la specifica dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n° 228/01.

4. Nel caso di richieste avanzate da cooperative o consorzi di produttori, le stesse saranno privilegiate nell'assegnazione dei posteggi disponibili. Nel caso di domande concorrenti tra cooperative o consorzi di produttori, saranno preferite quelle inoltrate da cooperative e consorzi aventi il maggior numero di soci, alla data di presentazione della domanda, risultante dagli appositi registri.

5. I produttori possono farsi rappresentare, nell'esercizio dell'attività di vendita, da coadiutori o dipendenti, previa comunicazione dei relativi nominativi e generalità al Direttore del Mercato.

6. Le cooperative ed i consorzi titolari della concessione di posteggio/box sono tenuti a garantire il rispetto delle norme di legge e regolamenti nell'ambito della concessione di posteggio, di cui



- b) lasciare sporco in qualsiasi modo il suolo pubblico. I rifiuti dovranno essere rimossi e riposti negli appositi contenitori.
- c) esaltare la merce con urla, strilli od uso di altoparlanti.
- d) vendere con il sistema dell'imbonimento e simili.

Gli operatori commerciali che commettono violazioni alle norme del presente regolamento, non espressamente previste dall'art. 29 del D. Lgs. n. 114/98, sono puniti con una sanzione amministrativa da determinarsi con separato atto, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto della Città di Caserta.

Articolo 17 *Decadenza, rinuncia, sospensione e revoca*

1. Il titolare di assegnazione di posteggio/box decade dalla concessione :

- a) per violazione delle norme dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 29 del D.L.gs. n°114/98 e s.m.i;
- b) per mancato utilizzo del posteggio/box per un periodo di tempo complessivamente superiore a 4 (quattro) mesi in un anno solare, salvo il caso, in cui il mancato utilizzo dipenda da malattia, gravidanza, servizio militare, ferie, comunicate al Settore Sviluppo Economico-Attività Produttive, Ufficio Commercio su Aree Pubbliche con apposita certificazione, art. 29 comma 4 del D.Lgs. n°114/98;
- c) per mancato pagamento del canone di concessione;
- d) per perdita della qualità di agricoltore diretto;
- e) per mancata sottoscrizione del contratto di concessione nei termini indicati dall'Ufficio Aree Pubbliche. L'operatore che, seppur invitato a sottoscrivere il contratto di concessione nei termini indicati dall'Ufficio Aree Pubbliche, risultasse inadempiente sarà considerato rinunciatario all'assegnazione del box/posteggio.

2. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme indicate nel presente articolo, la decadenza viene comunicata immediatamente all'interessato, nel rispetto della procedura prevista dalla Legge 241/90 e s.m.i.

3. La rinuncia dell'assegnazione del posteggio deve essere formalmente comunicata al Settore Sviluppo Economico Attività Produttive, Ufficio Aree Pubbliche.

4. La sospensione delle attività di vendita da parte dell'assegnatario, deve essere formalmente comunicata al Settore Sviluppo Economico- Attività Produttive.

5. Il Sindaco può revocare la concessione del singolo posteggio/box per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

6. Oltre ai casi previsti dalle norme vigenti, l'autorizzazione ad occupare il posteggio/box è revocata qualora il titolare :

- a) abbia sub concesso a terzi il box/posteggio in concessione;
- b) abbia compiuto reiterate violazioni delle norme disposte dal presente regolamento;
- c) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità ;
- d) non utilizzi il box/posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, in ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- e) non risulti più provvisto dei requisiti necessari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno e l'assegnatario abbia regolarmente proceduto al pagamento della singola sanzione mediante oblazione.

Articolo 18 *Subentri e volture*

1. La concessione del posteggio/box è trasferita automaticamente al soggetto che dimostri di aver acquistato o preso in gestione l'azienda commerciale relativa nei termini di Legge.
2. Il subentrante deve effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro sei mesi dalla stipula del contratto di cessione o dal verificarsi dell'evento di morte del dante causa, pena la decadenza e perdita del diritto di sub-ingresso.
3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività.
4. Nel caso di sub-ingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando una preventiva comunicazione. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, l'Autorizzazione decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio/box. Le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, non producono gli effetti di cui al precedente art. 14 ai fini della decadenza dal posteggio.
5. Il trasferimento dell'assegnazione del posteggio è subordinato:
 - a) alla regolarità della posizione del cedente in ordine ai pagamenti;
 - b) al possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività da parte del subentrante di cui al all'art.5 del D.Lgs. n°114/98 ed alla legge Regionale n°1 del 07/01/00; .
6. La durata della concessione del posteggio rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella del cedente.

Articolo 19 *Scambio dei posteggi/box*

1. E' consentito lo scambio dei posteggi/box e della relativa concessione degli operatori consenzienti, esclusivamente per posteggi/box localizzati nello stesso settore merceologico, previa comunicazione congiunta al Sindaco.

Articolo 20 *Riconsegna dei punti vendita*

1. Cessata o revocata la concessione, il punto vendita deve essere riconsegnato nello stato dell'originaria concessione, libero da persone e cose di proprietà dell'assegnatario ed in perfetto stato di manutenzione, entro gli otto giorni successivi alla relativa comunicazione.
2. In caso di inottemperanza il Comune, previa diffida, provvederà allo sgombrò a mezzo della Polizia Municipale, a spese dell'ex assegnatario con l'assistenza, ove occorra, della Forza Pubblica.
3. Nell'ipotesi di ritardo nella restituzione del box/posteggio a partire dalla data della scadenza contrattuale/decadenza/revoca ecc. l'assegnatario è tenuto a versare in luogo del canone, un'indennità di occupazione pari all'ultimo canone complessivamente dovuto, oltre una penale giornaliera di Euro 30,00(euro trenta) e ciò fino alla data dell'effettivo rilascio.

Articolo 21 *Corrispettivi per i servizi resi nel mercato*

1. Sono a carico dei singoli concessionari tutti i consumi derivanti da utenze utilizzate individualmente quali acqua, energia elettrica e telefoni.
2. I costi inerenti i servizi comuni del Mercato(pulizia aree comuni, manutenzione parti comuni ed impianti comuni) sono a carico degli assegnatari che sono tenuti a corrispondere al Concessionario CO.GE.IN. il rimborso proporzionale a piè di lista delle spese dei servizi comuni.
3. Il pagamento del rimborso delle spese dei servizi comuni da parte dei singoli esercenti dovrà essere effettuato entro e non oltre 15 gg. dalla richiesta da parte del Concessionario CO.GE.IN.



Articolo 22 *Posteggi/box destinati alla somministrazione*

1. I posteggi/box destinati alla somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del mercato sono dati in concessione secondo le norme del presente regolamento disciplinanti la concessione dei posteggi/box, fatte salve le disposizioni di legge regolanti l'esercizio dell'attività.

Articolo 23 *Responsabilità*

1. Il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, furti, mancanza o deperimenti di prodotti e cose che dovessero derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato, per qualsiasi causa o titolo.

2. Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni causati da essi e dai loro dipendenti alle attrezzature, impianti e locali del mercato. A loro carico saranno adottate le sanzioni previste dal presente regolamento.

Articolo 24 *Sanzioni*

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, e' punito con le sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e' punito con le sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione.

5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente é il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 25 *Proventi delle sanzioni*

1. Spettano all'Amm.ne Comunale i proventi delle sanzioni riscosse per la violazione delle norme del presente regolamento.

2. I proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua legge, saranno ripartiti tra le seguenti finalità:

- acquisto di mezzi e strumenti tecnologici;
- creazione e/o miglioramenti delle aree fieristiche o mercatali;
- ripristino o risanamento di aree mercatali danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

Articolo 26 *Tassa istruttoria*

1. Qualsiasi istanza relativa ad autorizzazioni, subentri, vulture, trasferimento di box, ecc. deve essere presentata in competente bollo al Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive, Ufficio Commercio su Aree Pubbliche unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento dei relativi diritti di istruttoria, segreteria e sopralluogo di cui Delibera di Giunta Comunale n°89 del 05/03/08.

2. L'inottemperanza di quanto sopra comporterà l'archiviazione della pratica.

Articolo 27 *Disciplina delle vendite*

1. Gli operatori/concessionari, oltre ad essere soggetti all'osservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali disciplinanti il commercio esercitato, debbono attenersi alle seguenti prescrizioni particolari:

- a) all'ora stabilita per l'apertura del mercato al pubblico debbono essere in grado di dare inizio alle vendite;
- b) il personale addetto alle vendite deve vestire decorosamente ed in conformità alle disposizioni igieniche;
- c) i generi posti in vendita devono risultare in ottimo stato di conservazione e di pulizia, adeguatamente collocati nell'ambito dei posteggi di vendita, nonché convenientemente esposti in modo da rendere agevoli e sollecite le operazioni di vendita;
- d) i concessionari sono tenuti ad esporre un documento, in modo visibile al pubblico, dal quale risultino gli estremi della concessione e della autorizzazione alla vendita;
- e) i concessionari sono tenuti ad esporre, in modo visibile al pubblico, i prezzi dei prodotti in vendita;
- a) gli strumenti di pesatura devono essere mantenuti perfettamente registrati, puliti e disposti in modo da consentire il controllo della pesatura da parte degli acquirenti;
- f) i concessionari, i loro coadiuvanti e dipendenti devono usare, in ogni occasione, modi garbati e non possono rifiutare la vendita della merce, anche se richiesta in misura limitata;
- g) i concessionari che pongono in vendita, contestualmente il pesce fresco ed il pesce conservato, devono tenere distinti in settori le due qualità, apponendo in ciascuno di questi un cartello ben visibile con l'indicazione del tipo di pesce;
- h) i concessionari sono tenuti a comunicare alla direzione del mercato i nominativi dei coadiuvanti o dipendenti.

Articolo 28 *Ordine interno*

1. E' tassativamente vietato sia nel mercato che nelle sue pertinenze:

- a) esporre la merce in vendita in spazi esterni ai singoli posteggi/box;
- b) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare, comunque, la libera circolazione negli spazi riservati al pubblico;
- c) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- d) distribuire stampati, fogli volanti ed oggetti, affiggere manifesti o stampati non autorizzati dal Direttore del mercato;
- e) introdurre nel mercato veicoli per trasporto di persone o merci non autorizzati;
- f) introdurre cani;
- g) accendere fuochi;
- h) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro;
- i) compiere tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine, la disciplina, il decoro e la pulizia del mercato;
- l) compiere ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.

2. L'attività di scarico merci, nonché la lavorazione delle stesse potrà essere effettuata negli orari determinati dal Direttore del Mercato, nel rispetto di ogni ulteriore esigenza di natura commerciale della zona.

Articolo 29 *Provvedimenti disciplinari e amministrativi*

1. Le infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento, senza pregiudizio per ogni diversa azione civile, penale o amministrativa, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) diffida verbale o scritta, disposta dal Dirigente del Settore Attività Produttive ;
- b) sospensione da ogni attività di vendita per un periodo massimo di tre giorni di effettivo



- mercato, disposta dal Dirigente del Settore Attività Produttive;
- c) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura del posteggio di vendita per un periodo non superiore a tre mesi, disposta dal Dirigente del Settore Attività Produttive, previa contestazione di addebito all'interessato;
 - d) revoca della concessione disposta dal Dirigente del Settore Attività Produttive.
2. I provvedimenti sanzionatori di cui ai punti c) e d) del precedente comma, sono emessi solo nel caso di reiterazione di analoga violazione, già sanzionata con uno dei provvedimenti di cui ai punti a) e/o b), in data non antecedente all'anno.
3. Ogni violazione del presente regolamento è inoltre punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 nonché da eventuali sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunali.

Articolo 30 *Norme transitorie*

1. Il Comune provvederà al rilascio di nuovo titolo autorizzatorio a tutti gli assegnatari di posteggi di vendita presso la struttura mercatale in dismissione alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedendo ad assegnare i posteggi/box secondo le modalità definite con le Associazioni di categoria.
2. Nel caso di eventuali interventi edilizi di manutenzione/ristrutturazione del mercato, il comune provvederà ad una diversa articolazione localizzativa delle concessioni dei punti vendita e delle pertinenze di servizio, in relazione alla nuova morfologia dei luoghi.

Articolo 31 *Disposizioni finali*

1. Sono revocati, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i regolamenti precedentemente vigenti ed ogni altra disposizione incompatibile con esso.

Regolamento redatto a cura dell'ing. Marcello Iovino e della sig.ra Maria Marmorale

